

CAMERA DEI DEPUTATI

N.436

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (436)

(articolo 1 della legge 17 marzo 2026, n. 36)

Trasmesso alla Presidenza il 7 agosto 2026

Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*», e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 13;

Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

Vista la direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale e, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 2;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante «*Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,*

l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante *«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;*

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 19, recante *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;*

Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante *«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante *«Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante *«Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;*

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), le parole *«a destinazione di non soggetti passivi»* sono sostituite dalle seguenti *«a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa»;*

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: *«7-bis. Le deroghe di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto non si applicano alle cessioni e alle prestazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies.»*;

c) all'articolo 7-octies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il cedente è stabilito»*;

2) al comma 2, lettera c), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

3) al comma 3, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato.»*;

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.»*;

d) all'articolo 70-quaterdecies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), le parole *«stabilimento.»* sono sostituite dalle seguenti: *«stabilimento.»*;

2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: *«e-bis) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

e) all'articolo 70-octiesdecies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), le parole *«dello Stato.»* sono sostituite dalle seguenti: *«dello Stato.»*;

2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: *«e-bis) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

f) all'articolo 74-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole *«committenti non soggetti passivi d'imposta»* sono aggiunte le seguenti: *«anche se domiciliati, residenti o stabiliti fuori dell'Unione europea»*;

2) al comma 3, lettera b), le parole *«indirizzi elettronici, inclusi i siti web»* sono sostituite dalle seguenti: *«indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»*;

g) all'articolo 74-sexies.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Non possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, i soggetti passivi che applicano il regime speciale di cui al Titolo V-ter.»*;

2) al comma 5, lettera b), le parole *«indirizzi elettronici, inclusi i siti web»* sono sostituite dalle seguenti: *«indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»*;

h) all'articolo 74-septies, comma 1, le parole «a destinazione di non soggetti passivi» sono sostituite dalle seguenti «a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa».

Art. 2

(Modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 30 giugno 2028, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano vendite a distanza intracomunitarie di beni le cessioni da parte di soggetti passivi che non hanno il domicilio, la residenza o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, di gas, attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, di energia elettrica e di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, se i beni sono usati o consumati nel territorio dell'Unione.»;

b) all'articolo 38-ter, comma 1, lettera a), dopo le parole «che agisce per suo conto,» sono aggiunte le seguenti «entro il 30 giugno 2028,»;

c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole «delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea di beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il cedente è stabilito»;

2) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»;

d) all'articolo 41 sono state apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), numero 2), le parole «delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea di beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato»;

2) al comma 1, lettera b), numero 3), le parole «per almeno due anni;» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno due anni. L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;

e) all'articolo 41-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole «che agisce per suo conto,» sono aggiunte le seguenti «entro il 30 giugno 2028,»;

f) gli articoli 38-ter e 41-bis sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2029.

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)

1. Al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Fino al 30 giugno 2028, ai fini dell'applicazione dell'articolo 150, si considerano vendite a distanza intraunionali di beni le cessioni da parte di soggetti passivi che non hanno il domicilio, la residenza o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, di gas, attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, di energia elettrica e di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, se i beni sono usati o consumati nel territorio dell'Unione.»*;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera a), le parole *«a destinazione di non soggetti passivi»* sono sostituite dalle seguenti *«a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l'applicazione della stessa»*;

c) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole *«che agisce per suo conto,»* sono aggiunte le seguenti *«entro il 30 giugno 2028,»*;

d) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intraunionali nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intraunionali nell'Unione europea di beni spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il cedente è stabilito»*;

2) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro in cui il prestatore cedente è stabilito»*;

2) al comma 2, lettera c), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

3) al comma 3, lettera b), le parole *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato,»*;

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 150.»*;

f) all'articolo 24, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: *«7-bis. Le deroghe di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano alle cessioni e alle prestazioni rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli 149 e 150.»*;

g) all'articolo 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea»* sono sostituite dalle seguenti: *«delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea spediti o trasportati dal territorio dello Stato»*;

2) al comma 1, lettera b), numero 3), le parole *«per almeno due anni;»* sono sostituite dalle seguenti: *«per almeno due anni. L'opzione di cui al primo periodo si considera esercitata dai soggetti passivi identificati ai fini del regime speciale di cui all'articolo 150;»*;

h) all'articolo 40, comma 1, lettera a), dopo le parole *«che agisce per suo conto,»* sono aggiunte le seguenti *«entro il 30 giugno 2028,»*;

i) all'articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole *«committenti non soggetti passivi d'imposta»* sono aggiunte le seguenti: *«anche se domiciliati, residenti o stabiliti fuori dell'Unione europea»*;

2) al comma 3, lettera b), le parole *«indirizzi elettronici, inclusi i siti web»* sono sostituite dalle seguenti: *«indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»*;

l) all'articolo 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Non possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, i soggetti passivi che applicano il regime speciale di cui al Titolo XVII.»*;

2) al comma 5, lettera b), le parole *«indirizzi elettronici, inclusi i siti web»* sono sostituite dalle seguenti: *«indirizzo elettronico, inclusi, ove disponibili, i siti web»*;

m) all'articolo 152, comma 1, le parole *«a destinazione di non soggetti passivi»* sono sostituite dalle seguenti *«a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l'applicazione della stessa»*;

n) all'articolo 159, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), le parole *«stabilimento.»* sono sostituite dalle seguenti: *«stabilimento;»*;

2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: *«e-bis) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.»*;

o) all'articolo 163, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera e), le parole «*dello Stato.*» sono sostituite dalle seguenti: «*dello Stato;*»;
- 2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «*e-bis) non è identificato ai fini del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.*»;
- p) gli articoli 9 e 40 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2029.

Art. 4

(Ulteriori disposizioni)

1. Entro il 31 gennaio 2027 il Ministero dell'economia e delle finanze, in coordinamento con le agenzie e gli altri uffici competenti, trasmette alla Commissione europea una relazione sul funzionamento della disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini della valutazione prevista dall'articolo 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE.

Art. 5

(Disposizioni di attuazione)

1. Con uno o più provvedimenti di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle entrate e il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuati gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui al presente decreto e possono essere definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

